


ROMA



Il Segretario – Direttore Generale



10 GIU 2015

GB20
GB30
GB10
GB

Re 15956

Al Ragioniere Generale

Dott. Stefano Fermante

Al Direttore del Dipartimento

Organizzazione Risorse Umane

Dott.ssa Laura Benente

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Roma (S.I. 2454/V).

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, la nota pervenuta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 44671 del 27 maggio 2015, acquisita al protocollo del Segretariato Generale al n. RC/15904 in data 9 giugno 2015.

Cordiali saluti.

Il Segretario-Direttore Generale

Dott. Liborio Iudicello



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 ISPEZZORATO GENERALE DI FINANZA
 SERVIZI ISPEZZIVI DI FINANZA PUBBLICA
 SETTORE V


Rif.to S.I. 2454/V
 Rif.to prot. entrata n. 81407 del 20/10/2014

Al Sindaco del Comune di Roma
 Via del Campidoglio, n. 1
 00145 Roma (RM)

Alla Procura Regionale della Corte
 dei conti presso la Sezione Giurisdizionale
 per la Regione Lazio
 Via A. Batamonti, n. 25
 00195 ROMA

Alla Sezione Regionale di Controllo
 della Corte dei conti per il Lazio
 Via Monzambano, n. 10
 00185 ROMA

Al Collegio dei Revisori dei conti
 del Comune di Roma
 Via del Campidoglio, n. 1
 00145 Roma (RM)



Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Roma (S.I. 2454/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota sopra distinta, il Comune di Roma ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilevati da 1 a 27) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdruzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 1, lett. a), h) ed i), 4 lett. c), f), g) h), 5, 7, 10, 11, 12 lett. a), f) e g), 14, 15 lett. b) e c), 20 lett. f), h), e 27 lett. a), dell'elenco rilevati, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile a idonei interventi correttivi già conclusi o avviati dall'Ente ispezionato, ad argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Errata quantificazione delle risorse costituenti il fondo per lo sviluppo delle risorse

umane e per la produttività del personale, con particolare riferimento:

a) indebito inserimento, per il periodo 2008-2012, di risorse aggiuntive di parte variabile, previste dall'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, e loro stabilizzazione, in assenza delle condizioni e dei presupposti previsti (attivazione di nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti), per complessivi € 340.457.097,84; analogo comportamento si è tenuto anche per il 2013, pur in assenza di formale provvedimento di costituzione;

d) indebito inserimento nelle risorse di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL

1.4.1999, delle somme per progetti di produttività riguardanti gli anni precedenti;

e) indebito inserimento nelle risorse di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL

1.4.1999, delle indennità per il finanziamento degli incarichi di Polizia municipale;

f) impossibilità di ricostruire, in base alla documentazione degli enti, il fondo per l'anno

2011 (rilevo n. 15)

L'Ente fornisce una serie di notizie e considerazioni sull'andamento complessivo delle spese

per il personale, evidenziando l'andamento in diminuzione delle stesse, e proponendo tabelle dimostrative dell'attività, ordinaria, svolta dagli uffici dai quali trae la conclusione che la capacità

"erogativa" è rimasta invariata, o incrementata, anche a fronte della diminuzione del personale. Le

argomentazioni fornite non consentono, tuttavia, di ritenere superato il rilievo ispettivo alla luce

delle disposizioni del CCNL di riferimento. L'art. 15, comma 5, del CCNL 1999, infatti, consente di

destinare al fondo risorse aggiuntive per "l'attivazione di nuovi servizi o di processi di

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento

delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione

delle dotazioni organiche".
L'incremento del fondo è, pertanto, strettamente legato a presupposti specifici che devono trovare riscontro sia nella fase d'individuazione degli obiettivi, sia in quella di misurazione e valutazione del raggiungimento degli stessi. In ogni caso, come più volte chiarito dall'ARAN, le risorse ex art. 15, comma 5, non possono essere automaticamente confermate o stabilizzate negli anni successivi a quelli del loro primo inserimento. Viceversa, vanno riformulati, per ogni esercizio di riferimento, nuovi e aggiornati progetti i cui obiettivi devono essere verificabili a consuntivo. In mancanza dei citati progetti le risorse erroneamente appostate dovranno essere espunte dal fondo.

Pertanto, in merito alle critiche in esame, non possono che confermarci le osservazioni evidenziate nell'elenco dei rilievi e si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per una corretta quantificazione delle risorse che costituiscono il fondo, in linea con le modalità e i criteri dettati dalla normativa e dal CCNL. Si resta, altresì, in attesa di elementi informativi in ordine ai punti di cui alle lett. d), e) ed f).

✓
Gravi illegittimità nell'utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale, per complessivi € 683.120.832,26:
erogate in assenza di idoneo contratto integrativo di parte normativa conforme alla

"riforma Brunetta" D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;

b) erroneamente quantificate previa concertazione;

c) utilizzate in assenza della preventiva contrattazione annuale e di un congruo controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti (rilievo n. 16).

L'Ente, pur riconoscendo l'inderogabilità delle clausole del contratto collettivo nazionale, e la necessità che la contrattazione di secondo livello sia diretta ad integrare (non ampliare) gli istituti della prima, sostiene la correttezza della linea adottata.

In proposito, si rileva come l'utilizzo delle risorse destinate all'incremento della produttività non possa prescindere da una gestione particolarmente attenta delle disposizioni, normative o contrattuali, dirette a garantire la piena governabilità dei vari processi decisionali.

Si resta, pertanto, in attesa di conoscere i provvedimenti adottati al fine di superare il rilievo

in esame.

✓
Illegittima erogazione dei compensi per incentivare la produttività, corrisposti in

modo generalizzato e in assenza di idonei criteri di selettività meritocratica, con particolare riferimento:

- a) al "progetto di produttività D.Lgs. n. 30/2007";
- b) alla produttività collettiva anni 2008 e 2009;

dell'indennità di posizione corrisposta al dirigente della Polizia Municipale di un ente locale). Si ritiene, quindi, di ribadire il rilievo ispettivo. Si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento della criticità evidenziata.

✓ Corresponsione di somme al personale dirigente in violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, per un importo provvisoriamente quantificato in complessivi € 3.071.631,70 nel periodo 2008-2013 (rilievo n. 26)

Il referto ispettivo ha evidenziato, in particolare, l'erogazione di "gettoni di presenza", "compensi per incarichi aggiuntivi" e "incarichi ad interim", tutti caratterizzati da svolgimento di compiti ricompresi nelle attività connesse alle funzioni dirigenziali contrattualmente attribuite. Il rilievo era, pertanto, diretto anche a sollecitare una ricognizione completa e puntuale, come riconosciuto dall'Amministrazione stessa in sede di controdeduzioni.

Le affermazioni dell'Ente evidenziano, invece, l'assoluta assenza di un sistema di "governance" attraverso il quale la macro struttura dovrebbe individuare e conoscere la correttezza dei processi in uso presso i vari uffici e segnalare eventuali scostamenti.

Considerata l'entità degli importi provvisoriamente calcolati in sede ispettiva, si sollecita l'Ente a provvedere ad adottare ogni utile iniziativa allo scopo di accertare la legittimità di quanto liquidato e provvedere al recupero delle somme illegittimamente erogate. Si resta in attesa d'idonea evidenza documentale comprovante l'avvio delle procedure di verifica ed eventuale recupero.

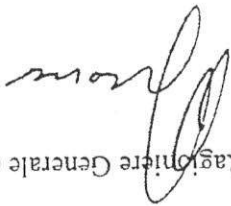
✓ Irregolarità nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, in particolare:

conferimento di incarico di staff (Direttore esecutivo) con compiti parzialmente sovrapponibili a quelli della dirigenza dell'ente (rilievo n. 27).

In merito alla regolarità dell'incarico di Direttore esecutivo, figura atipica nel panorama negli enti locali, si ribadiscono le perplessità espresse nel referto ispettivo e si considerano non condivisibili i chiarimenti forniti.

Si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento dei rilievi per i quali non è stata fornita alcuna indicazione (rilievo n. 2), nonché ogni utile notizia in ordine a tutti i rilievi che non sono stati ritenuti superati.

Il Ragioniere Generale dello Stato



- ✓ Illegittima quantificazione del fondo per la dirigenza:
- a) incremento in difetto dei presupposti richiesti (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza), nonché della necessaria capacità di bilancio, per complessivi € 62.125.982,20 nel solo periodo 2008-2012;
- b) errata quantificazione degli incrementi al monte salari, per complessivi € 538.166,06 nel periodo 2008-2012;
- c) omessa riduzione del fondo per la dirigenza a seguito di utilizzo di parte delle somme per il finanziamento della distribuzione tabellare, per complessivi € 4.750.112,55 nel periodo 2008-2012;
- d) illegittimo inserimento nel fondo delle somme in precedenza utilizzate per il pagamento del trattamento accessorio ai dirigenti a tempo determinato ed ai comandati, per complessivi € 8.527.401,72 nel periodo 2010-2012 (rilievo n. 24).

Le notizie fornite non sono idonee a far ritenere superato il rilievo nel suo complesso. Si ricorda, infatti, che non è possibile giustificare l'incremento delle risorse in questione con considerazioni sull'evoluzione delle funzioni amministrative del Comune di Roma quando sia la normativa vigente in materia, che i contratti collettivi e l'ampia giurisprudenza, individuano puntualmente i criteri procedurali, criteri e condizioni che costituiscono presupposti legittimanti l'erogazione dei compensi di cui all'art. 26, comma 3. La clausola contrattuale richiede la predisposizione di progetti diretti al miglioramento qualitativo dei servizi offerti, oggettivamente misurabili attraverso un idoneo sistema di valutazione.

Per il punto b) si prende atto di quanto comunicato e si resta in attesa di conoscere le procedure avviate per il recupero delle somme irregolarmente appostate sul fondo.

In merito alla lett. c) non si condividono le conclusioni dell'Ente che evidenziano una non puntuale applicazione delle clausole contrattuali.

✓ Corresponsione della retribuzione di posizione in misura superiore a quella massima contrattualmente prevista, in assenza dei prescritti requisiti (rilievo n. 25).

Le argomentazioni fornite in merito alla definizione di struttura complessa che, a parere dell'Ente possono riferirsi anche alla dimensione territoriale e alla quantità di dipendenti da gestire, anziché a struttura sovra ordinata di coordinamento di altre strutture dirigenziali, non trova corrispondenza con quanto sancito dai Contratti collettivi; inoltre, con sentenza n. 124/2012 la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Basilicata, ha censurato la corresponsione di una retribuzione di posizione superiore a quella massima contrattualmente fissata se il relativo incarico non riguarda la titolarità di una struttura complessa desumibile da un atto che formalmente la individua come tale (si precisa che la controversia concerneva proprio l'irregolare quantificazione

c) alla produttività di particolare valore strategico - Ufficio personale anno 2010;

d) alla produttività B7-C5-D6 anni 2011 e 2012 (rilevato n. 17).

L'Ente fonda gran parte delle tesi a sostegno della correttezza delle scelte operate, sull'ampiezza della dimensione della struttura, che non consentirebbero una corretta applicazione di sistemi di valutazione della performance individuale. Si ritiene che tale assunto non possa essere condiviso né in considerazione delle disposizioni normative che prevedono strumenti di valutazione della produttività di gruppo e individuale; né in considerazione delle esperienze e soluzioni adottate da Enti di pari dimensioni e, per altro, con un'organizzazione diffusa sul territorio nazionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno invitare gli organi di vertice dell'Ente ad avviare un processo di riorganizzazione del sistema di valutazione della performance come disegnato dal D.lgs 27

ottobre 2009, n. 150.

L'Ente afferma, inoltre, di ritenere di aver attivato gli strumenti di incentivazione nel rispetto

dei generali criteri contrattuali di selettività asserendo che, pur in assenza di un sistema di dettaglio valutativo individuale, sarebbe comunque stato realizzato il mantenimento di standard qualitativi dei servizi nonostante la diminuzione costante dell'organico se non addirittura incrementi di performance rilevabili dalle tabelle fornite. In proposito si ritiene opportuno rilevare che i dati contenuti nelle citate tabelle attingono, genericamente, al numero di atti o interventi eseguiti negli anni, ma nulla si evince in ordine alla qualità dei servizi offerti o sui tempi di erogazione degli stessi.

Le argomentazioni fornite non possono esser ritenute condivisibili atteso che, sia la normativa di riferimento (d.lgs. 150/2009), sia gli orientamenti della Magistratura contabile e dell'ARAN, sanciscono che i compensi diretti a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi devono essere correlati al merito e all'impegno del personale coinvolto, in modo selettivo e premiante in base al raggiungimento di obiettivi preventivamente assegnati i cui risultati devono essere accertati da un idoneo sistema di valutazione. Non è, pertanto, possibile giustificare l'erogazione degli incentivi sulla base di meri parametri quantitativi o automatici quali la presenza in servizio senza valutare altri elementi come l'apporto individuale profuso per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Pertanto, sulla questione in esame, non possono che confermarci le osservazioni segnalate e si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il superamento delle stesse.

✓ Illegittimo riconoscimento al personale di Roma Capitale di progressioni economiche orizzontali generalizzate e con effetto retroattivo (rilevato n. 18).

Sulla criticità in esame il Comune espone le proprie considerazioni, che non possono ritenersi esaustive al fine di giustificare progressioni orizzontali generalizzate, con percentuali di valutazioni positive pari al 99,98 % originarie da criteri poco selettivi basati sul possesso di requisiti oggettivi

minimi quali l'anzianità di servizio o titoli di studio (scuola dell'obbligo) tali da essere pressoché posseduti da tutti i potenziali beneficiari dell'istituto, come puntualmente evidenziato in relazione. Si ribadisce che, come osservato nel già citato parere dell'ARAN 399-5D3 della raccolta sistematica "Le progressioni economiche concesse indistintamente a tutto il personale in servizio sono in contrasto con la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/03/1999 che invece presuppone una selezione del personale basata esclusivamente su indicatori meritocratici", determinando scivolamenti automatici e generalizzati verso l'alto del personale con conseguenti aggravii di costi permanenti a carico del bilancio dell'ente. Pertanto, sulla questione in esame e su i suoi effetti sulle finanze dell'Ente si ritiene di demandare ogni valutazione alla Magistratura Contabile.

✓ Illegittimo inserimento nei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, delle risorse previste dall'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, per finanziare istituti diversi da quello delle alte professionalità, per complessivi euro 4.547.139,36 (rilevo n. 19). Contrariamente a quanto riscontrato in sede ispettiva circa l'assenza di posizioni di "alta professionalità", l'Ente ha fornito un prospetto in cui indica l'attivazione, dal 2011, di n. 168 posizioni organizzative di Staff e, pertanto, secondo quanto argomentato, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) del CCNL del 31/03/1999.

Al riguardo si evidenzia che le notizie fornite non consentono di dimostrare la corretta attribuzione delle posizioni in parola. Si ricorda, infatti, che le stesse rappresentano una tipologia autonoma nel senso che al personale già titolare di un incarico ai sensi dell'art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti, in via ordinaria e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità che, come è noto, si collocano all'interno della generale disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b) e c); quindi gli incarichi delle lett. a), b), e c) sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione)¹.

Si rileva, inoltre, che la mancata informazione circa l'esistenza di detti incarichi ha impedito una corretta analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati dalla disciplina contrattuale che caratterizzano gli incarichi di alta professionalità.

Si resta, pertanto, in attesa di ulteriori elementi informativi.

✓ Illegittimità varie in materia di compensi al personale dell'Ente:

a) erogazione di varie indennità atipiche: (servizio esterno, seminotte, manutenzione uniformi e vestiario) non previste dalla contrattazione collettiva pe complessivi € 23.206.778,36;

b) corresponsione dell'indennità di disagio per un importo mensile superiore a quello

previsto per l'indennità di rischio e per casi non previsti dalla contrattazione;

c) erogazione al personale turnista di un'ulteriore indennità (articolazione oraria festiva e notturna) non dovuta in quanto corrisposta insieme a quella di disagio;

d) corresponsione dell'indennità di responsabilità a tutto il personale di categoria D, indipendentemente dall'assegnazione di specifiche responsabilità, corrisposte, tra l'altro, in misura superiore a quella prevista dalla normativa in materia;

e) erogazione di una indennità al responsabile del coordinamento di sezioni, in assenza di una previa assegnazione di specifici obiettivi;

g) corresponsione al personale d'incentivi e di gettoni di presenza al di fuori della disponibilità del fondo, per lo svolgimento, in alcuni casi, di compiti rientranti nell'ordinaria amministrazione, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione (rilievo n. 20).

In merito ai punti a) b) c) d) e) le argomentazioni adottate non possono esser condivise alla luce delle previsioni del CCNL e dei pronunciamenti in materia da parte della Corte dei Conti, nonché degli orientamenti applicativi dell'ARAN citati nel referto ispettivo. Si ritiene di dover ribadire il rilievo ispettivo, nonostante la presenza, come evidenziato in sede di controdeduzione, di alcune sentenze favorevoli alla tesi opposta: stante la divergenza delle posizioni assunte, si rimette la questione all'autorevole apprezzamento della Magistratura contabile.

Per quanto concerne il rilievo relativo al calcolo dei compensi a favore dei legali nel caso di pronuncia con compensazione delle spese, si ribadisce che l'erogazione comporta un aggravio di spesa a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, è soggetta ai limiti previsti dall'art. 1 comma 557, legge 296/2006 e art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010.

Alla luce dei chiarimenti forniti può ritenersi superata la criticità relativa all'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lvo 163/2006.

Con riferimento alla criticità di cui alla lett. g) l'Ente concorda con quanto rilevato in sede ispettiva circa il mancato rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione ritenendo illegittima la corresponsione di compensi pagati al di fuori della disponibilità del fondo per attività svolte *ratione officii*.

In proposito, nell'inviare l'Ente a una ricognizione degli incarichi, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per il recupero delle somme irregolarmente corrisposte ed, in parte, evidenziate nei numerosi atti allegati alla relazione ispettiva.

✓ Illegittimità varie in materia di assunzione del personale:

a) ricorso a procedure di concorso interno e, in taluni casi, alla successiva assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" dei medesimi concorsi al fine di reinquadrare i dipendenti in categorie superiori;

b) modificazione della dotazione organica sia mediante riduzione dei posti di categoria più bassa con contestuale aumento di quelli di categoria più elevata, sia mediante trasformazione dei posti da *part time* a tempo pieno, in violazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 311/2004, sia mediante la previsione di nuovi posti in dotazione organica, nonostante i limiti della contestuale invarianza della spesa, per procedere alla stabilizzazione del personale precario;

c) ricorso alle procedure di progressione verticale in violazione del principio del prevalente accesso dall'esterno volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, riconosciute, in alcuni casi, con effetti retroattivi;

d) stabilizzazioni riconosciute in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

e) assunzione di personale a tempo determinato per far fronte alle carenze di organico e non per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

f) assunzione di personale interinale per esigenze diverse da quelle temporanee ed eccezionali (quali, ad esempio, il sostituire il personale in maternità) e oltre il limite di spesa previsto;

g) assunzione di quella parte del personale di *staff* non svolgente servizi di stretta collaborazione con gli organi politici, mediante contratti *intuitu personae* (rilevo n. 21).

In merito a tali irregolarità l'Ente fornisce chiarimenti e dati spesso in contrasto con quanto invece emerso dalla documentazione acquisita e dai riscontri effettuati in sede ispettiva. Non si ritiene, inoltre, di poter assentire le interpretazioni normative fornite dall'Ente su talune problematiche in esame.

Lett. a) b) e c) le argomentazioni fornite sono basate su interpretazioni che non si condividono la cui disamina e valutazione si ritiene di rimettere all'apprezzamento della Corte dei Conti.

Lett. d) stabilizzazioni.

Nel caso in esame le argomentazioni addotte non possono ritenersi esaustive al fine di giustificare i comportamenti adottati dall'ente che determinano l'effetto di eludere il precetto normativo favorendo il personale interno con conseguente generalizzato incremento delle retribuzioni. Pertanto, alla luce di tali considerazioni le criticità rilevate non possono ritenersi superate.

Inoltre in merito alle criticità di cui alle lettere e) ed f) non si può che ribadire quanto già rilevato in sede ispettiva ovvero che l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non può essere considerata una ragione sufficiente per far ricorso ad assunzioni a tempo determinato o al lavoro interinale vanificando, nei fatti, tutta la recente normativa in materia, diretta al contenimento della spesa del personale mediante l'imposizione di limiti assunzionali. Ad esempio, nel caso delle stabilizzazioni appare evidente come, l'istituto della stabilizzazione sia stato

utilizzato dal Comune di Roma per "creare" anzianità di servizio anche a coloro che non la possedevano al termine indicato dalla normativa (L.F. 2006), peraltro oggetto di proroga di un ulteriore anno in virtù di quanto disposto dalla successiva legge finanziaria 2007.

Si evidenzia che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n. 84/2013 ha censurato il comportamento palesemente elusivo delle disposizioni normative e non improntato al principio di buona fede che deve caratterizzare la P.A., in quanto, successivamente all'emanazione di una norma, devono essere evitati comportamenti finalizzati ad eludere il precetto normativo anche per procedure iniziate in precedenza.

Si evidenzia, poi, che l'Amministrazione comunale non fornisce alcun chiarimento circa gli impegni di spesa assunti per il lavoro interinale che risultano aumentati del 600% circa dal 2008 al 2012 (da € 882.561,88 del 2012 a € 5.329.567,54).

Per il rilievo di cui alla lett. g) le risposte dell'Ente risultano carenti sotto il profilo dei procedimenti adottati e della reale possibilità della Giunta di conoscere l'impatto finanziario dei contratti stipulati. Si resta in attesa di ulteriori notizie in merito.

✓ Illegittima erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti di Roma Capitale che hanno utilizzato personale a tempo determinato (rilievo 22).

L'Amministrazione contesta il rilievo sostenendo l'abrogazione dell'art. 17 c. 26 del DL 78/2009. In proposito si evidenzia che l'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 31.08.2013, n. 101, non ha abrogato la disposizione, ma l'ha trasfusa nell'attuale comma 5 quater dell'art. 36 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. Si resta in attesa di conoscere i provvedimenti eventualmente adottati per il superamento della criticità in esame.

✓ Irregolarità nelle procedure di sottoscrizione dei contratti decentrati per il personale dirigente, in particolare:

a) omessa adozione di un formale provvedimento di quantificazione del fondo per il trattamento accessorio;

b) omesso controllo da parte del Collegio dei Revisori in relazione al contenuto degli accordi (rilievo n. 23).

I chiarimenti forniti non sono sufficienti a far ritenere superato il rilievo. L'Amministrazione non fornisce, alcun elemento atto a spiegare i motivi della mancata sottoscrizione annuale dei contratti decentrati, come previsto dall'art. 5 del CCNL 1999 per il personale dirigente. Operando in tal modo, inoltre, l'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione, e, in particolare, la quantificazione e l'utilizzazione del fondo, sono state sottratte al previsto controllo da parte dell'Organo di revisione. Pertanto si ribadisce il rilievo e si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati per evitare il perpetuarsi dell'irregolarità.